

N. 8413 di Repertorio

N. 5788 di Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ETS**

Registrato a Genova

**(esente da bollo ai sensi dell'art.82, V comma, CTS)**

in data 13/04/2021

n. 13611

Serie 1T

Pagati euro 200,00

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo,

in Genova, Via C.R. Ceccardi civico uno interno ventiquattro

piano ottavo

Avanti di me, Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio in Genova, i-

scritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e

Chiavari,

sono comparsi i Signori:

FERRARA GIOVANNI, nato a Cercola (NA) il 28 ottobre 1979, re-

sidente in Genova, Corso Europa civico 409, titolare del Co-

dice Fiscale: FRR GNN 79R28 C495J;

VECCHIA ILARIA, nata a Sant'Agata di Militello il 24 gennaio

1980, residente in Genova, Corso Europa 409, titolare del Co-

dice Fiscale VCCLRI80A64I199N;

PETROSINO VALENTINA, nata a Salerno il 28 gennaio 1983, resi-

dente in Genova, Corso Gastaldi 9 interno 12 sc. A, titolare

del Codice Fiscale: PTR VNT 83A68 H703N;

CRIPPA ALESSANDRA, nata a Genova il 16 settembre 1969, resi-

dente in Genova, Via A. Crocco civico 3 C interno 18, titolare

del Codice Fiscale: CRP LSN 69P56 D969D.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto se-

gue:

#### ARTICOLO 1

Tra i Signori FERRARA GIOVANNI, VECCHIA ILARIA, PETROSINO VALENTINA e CRIPPA ALESSANDRA è costituita una Associazione non riconosciuta con la denominazione

**"Brainstorming Research assembly for**

**Young Neuroscientists association ETS",**

in forma abbreviata anche **"BraYn Association ETS"**.

con sede in Genova Piazza Campetto 2 interno 8.

#### ARTICOLO 2

L'Associazione ha per scopo l'esercizio in via esclusiva delle infra indicate attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione favorisce e supporta la figura del ricercatore soprattutto in ambito neuroscientifico perseguendo ogni via di assistenza, nei limiti stabiliti dallo statuto. È compito dell'associazione rimuovere gli ostacoli alla ricerca soprattutto per il giovane ricercatore, che ne impediscono il pieno sviluppo professionale e in ultima battuta l'avanzamento delle conoscenze scientifiche.

L'associazione si pone anche come scopo quello di collaborare con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private nel partecipare all'elaborazione di linee guida in collaborazione con

l'Agenas - Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali

e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane.

In particolare, l'associazione svolge attività di:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-

ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività (anche

patrimoniali, economiche e/o finanziarie) connesse ed accesso-

rie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumen-

tali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consenti-

ti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

1) promuovere attività di aggiornamento professionale, di for-

mazione permanente con programmi di attività formativa ECM e

di educazione continua rivolta ad operatori nazionali e in-

ternazionali, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM

dalle normative ministeriali nazionali e internazionali; tale

attività può essere svolta direttamente o attraverso e in col-

	laborazione con altri enti e/o associazioni scientifiche senza	
	finalità di lucro; potrà gestire corsi di formazione anche a	
	distanza (FAD);	
	2) promuovere la ricerca nella sua totalità, soprattutto in	
	ambito neuroscientifico, e la figura del ricercatore, con par-	
	ticolare attenzione ai giovani che muovono i primi passi nel	
	mondo della ricerca;	
	3) promuovere lo scambio culturale, delle collaborazioni, e	
	delle relazioni tra ricercatori italiani e stranieri, incenti-	
	vando anche la nascita di nuovi gruppi di studio soprattutto	
	nell'ambito delle neuroscienze;	
	4) promuovere la ricerca scientifica attraverso canali di co-	
	municazione di massa quali, ma non limitatamente a, social	
	network, internet, televisione e testate giornalistiche;	
	5) promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da	
	e riguardanti gli ambiti della ricerca scientifica nei diffe-	
	renti campi del sapere, con particolare attenzione alle neuro-	
	scienze, allo scopo di fornire un'informazione scientifica	
	corretta, adeguata e comprensibile;	
	6) promuovere i valori fondanti l'attività del ricercatore,	
	quali l'uso del metodo scientifico, la disponibilità al dialo-	
	go ed al confronto, l'onestà intellettuale.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione può	
	quindi svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a	
	quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali ri-	

	spetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti	
	dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e compiere tutte quelle opera-	
	zioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune	
	per il conseguimento dell'oggetto associativo, ed a tal fine,	
	purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclu-	
	sivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale	
	enunciati, può:	
	I) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di	
	studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo	
	e ritiri (retreat) scientifici;	
	II) promuovere e realizzare pubblicazioni e supporti audiovi-	
	sivi di ogni genere;	
	III) promuovere e/o curare direttamente la redazione e	
	l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari, siti	
	internet, pagine online, brochure ed indagini e fondare rivis-	
	te scientifiche con revisione paritaria (peer review);	
	IV) redigere articoli divulgativi e scientifici da destinare a	
	siti web, social network, blog, riviste, newsletter o altro;	
	V) coordinare le proprie attività con quelle di altre associa-	
	zioni con finalità analoghe, di singoli ricercatori, di enti o	
	fondazioni, anche a livello internazionale;	
	VI) collaborare con enti pubblici o privati (pubbliche ammini-	
	strazioni, gli enti no profit e le imprese), locali, nazionali	
	o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associa-	
	zioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;	

	VII) erogare fondi e istituire premi per finanziare singoli	
	progetti di ricerca scientifica soprattutto in ambito neuro-	
	scientifico;	
	VIII) erogare fondi e istituire premi per premiare l'attività	
	di ricerca del singolo ricercatore in ambito neuroscientifico;	
	IX) erogare borse di studio o assegni di ricerca a fini di ri-	
	cerca scientifica soprattutto in ambito neuroscientifico;	
	X) sostenere in ogni modo ritenuto opportuno specifiche ricer-	
	che o studi;	
	XI) ricevere sponsorizzazioni e/o ottenere ogni contributo da	
	enti pubblici, privati o a capitale misto, sia italiani che	
	stranieri, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti	
	di qualsiasi natura, tanto nazionali che sovranazionali, e in	
	particolare con istituzioni dell'Unione Europea, lo Stato ita-	
	liano, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici ter-	
	ritoriali;	
	XII) compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio	
	Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento	
	dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di opera-	
	zioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, e-	
	venti di carattere pubblicitario, conferenze, convegni, spon-	
	sorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.)	
	purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclu-	
	sivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale	
	enunciati;	

XIII) promuovere, ispirare e/o partecipare concretamente alla creazione/fondazione di enti di ricerca e/o centri di ricerca in partecipazione con altri enti pubblici, privati o per propria iniziativa in piena autonomia;

XIV) realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

### **ARTICOLO 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio (1 gennaio) e termina il trentuno dicembre (31 dicembre) di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il trentun dicembre duemilaventuno.

### **ARTICOLO 4**

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Salvo quanto infra stabilito, tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota annuale è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, il tutto come meglio stabilito nell'infra allegato Statuto.

I soci fondatori qui comparenti versano la somma di Euro 50,00

(cinquanta virgola zero zero) ciascuno, quale quota associativa riferita all'esercizio in corso.

#### **ARTICOLO 5**

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 16 (sedici) dello Statuto dell'Associazione come infra allegato il Consiglio Direttivo è inizialmente composto da tre membri, che resteranno in carica fino alla prima assemblea dell'Associazione, ed a tale carica sono designati i Signori FERRARA GIOVANNI, quale Presidente, PETROSINO VALENTINA quale Vice Presidente e VECCHIA ILARIA quale Segretario e Tesoriere; detti Consiglieri seduta stante accettano la carica.

#### **ARTICOLO 6**

L'attività della Associazione è regolata dagli articoli dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai Componenti.

Per quanto non previsto nel presente atto e nello Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e delle altre leggi vigenti.

#### **ARTICOLO 7**

Le spese, imposte e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della costituita Associazione, che se le assume.

Si invoca l'esenzione da imposta di bollo del presente atto ai sensi dell'art. 82, quinto comma, D. Lgs. 117/2017.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto

parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a' sensi di legge

da persona di mia fiducia su otto facciate e quanto sin qui

della nona di tre fogli, da me letto ai Comparenti che a mia

domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono

alle ore sedici.

In originale firmato

Giovanni Ferrara

Ilaria Vecchia

Valentina Crippa

ALBERTO GILETTA Notaio

Allegato "A" alla Raccolta Numero 5788

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"BraYn Association ETS"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE, DESCRIZIONE E LOGO**

È costituita l'Associazione denominata:

**"Brainstorming Research assembly for  
Young Neuroscientists association ETS",**

in forma abbreviata anche "BraYn Association ETS".

"BraYn Association ETS" è una associazione ed ente del terzo settore di rilevanza nazionale ed internazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, le figure professionali che lavorano nei campi del sapere delle Neuroscienze e nella Biologia in generale, con particolare riferimento alla ricerca scientifica (di base, applicata e clinica), afferenti a Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, a Strutture Accademiche a Centri di Ricerca pubblici e privati o liberi professionisti, che ne facciano richiesta.

Il logo dell'Associazione è rappresentato da un modello grafico, che costituirà il simbolo dell'Associazione, rappresentato da un neurone, un germoglio e la scritta "BraYn". Il neurone presenta il corpo cellulare alla sinistra della scritta "BraYn" e lungo il suo sviluppo richiama un sorriso che si conclude con un germoglio. Questo descrive il concetto fondamentale di BraYn gioventù e informalità. All'interno della scritta "BraYn" ci sono due simboli che indicano le finalità

di BraYn: le connessioni, il congresso e lo stabilire collaborazioni sono raffigurate dal bottone sinaptico all'interno della lettera B della scritta "BraYn", mentre la ricerca è rappresentata dalla lente di ingrandimento presente nella lettera A della scritta "BraYn". I colori sono

VERDE:RGB 29 138 120; CMYK 81 23 58 7; HEX 1D8977

NERO: RGB 29 8 13; CMYK 67 85 58 89; HEX 1C070C

Detto logo è di proprietà esclusiva dell'Associazione, la quale ne concede l'utilizzo ad altri soggetti nei modi e nelle forme disciplinate da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo compatibilmente con la normativa applicabile anche relativa agli enti del terzo settore.

**ART. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova.

**ART. 3 - SCOPO**

L'Associazione ha per scopo l'esercizio in via esclusiva delle infra indicate attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione favorisce e supporta la figura del ricercatore soprattutto in ambito neuroscientifico perseguendo ogni via di assistenza, nei limiti del presente statuto. È compito dell'associazione rimuovere gli ostacoli alla ricerca soprattutto per il giovane ricercatore, che ne impediscono il pieno sviluppo professionale e in ultima battuta l'avanzamento delle conoscenze scientifiche.

L'associazione si pone anche come scopo quello di collaborare con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private nel partecipare all'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenas - Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane.

In particolare, l'associazione svolge attività di:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività (anche patrimoniali, economiche e/o finanziarie) connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

1) promuovere attività di aggiornamento professionale, di

	formazione permanente con programmi di attività formativa ECM	
	e di educazione continua rivolta ad operatori nazionali e in-	
	ternazionali, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM	
	dalle normative ministeriali nazionali e internazionali; tale	
	attività può essere svolta direttamente o attraverso e in col-	
	laborazione con altri enti e/o associazioni scientifiche senza	
	finalità di lucro; potrà gestire corsi di formazione anche a	
	distanza (FAD);	
	2) promuovere la ricerca nella sua totalità, soprattutto in	
	ambito neuroscientifico, e la figura del ricercatore, con par-	
	ticolare attenzione ai giovani che muovono i primi passi nel	
	mondo della ricerca;	
	3) promuovere lo scambio culturale, delle collaborazioni, e	
	delle relazioni tra ricercatori italiani e stranieri, incenti-	
	vando anche la nascita di nuovi gruppi di studio soprattutto	
	nell'ambito delle neuroscienze;	
	4) promuovere la ricerca scientifica attraverso canali di co-	
	municazione di massa quali, ma non limitatamente a, social	
	network, internet, televisione e testate giornalistiche;	
	5) promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da	
	e riguardanti gli ambiti della ricerca scientifica nei diffe-	
	renti campi del sapere, con particolare attenzione alle neuro-	
	scienze, allo scopo di fornire un'informazione scientifica	
	corretta, adeguata e comprensibile;	
	6) promuovere i valori fondanti l'attività del ricercatore,	

quali l'uso del metodo scientifico, la disponibilità al dialogo ed al confronto, l'onestà intellettuale.

L'Associazione può quindi svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, ed a tal fine, purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale enunciati, può:

I) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo e ritiri (retreat) scientifici;

II) promuovere e realizzare pubblicazioni supporti audiovisivi di ogni genere;

III) promuovere e/o curare direttamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari, siti internet, pagine online, brochure ed indagini e fondare riviste scientifiche con revisione paritaria (peer review);

IV) redigere articoli divulgativi e scientifici da destinare a siti web, social network, blog, riviste, newsletter o altro;

V) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli ricercatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;

	VI) collaborare con enti pubblici o privati (pubbliche amministrazioni, gli enti no profit e le imprese), locali, nazionali	
	o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;	
	VII) erogare fondi e istituire premi per finanziare singoli	
	progetti di ricerca scientifica soprattutto in ambito neuro-	
	scientifico;	
	VIII) erogare fondi e istituire premi per premiare l'attività	
	di ricerca del singolo ricercatore in ambito neuroscientifico;	
	IX) erogare borse di studio o assegni di ricerca a fini di ri-	
	cerca scientifica soprattutto in ambito neuroscientifico;	
	X) sostenere in ogni modo ritenuto opportuno specifiche ricer-	
	che o studi;	
	XI) ricevere sponsorizzazioni e/o ottenere ogni contributo da	
	enti pubblici, privati o a capitale misto, sia italiani che	
	stranieri, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti	
	di qualsiasi natura, tanto nazionali che sovranazionali, e in	
	particolare con istituzioni dell'Unione Europea, lo Stato ita-	
	liano, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici ter-	
	ritoriali;	
	XII) compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio	
	Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento	
	dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di opera-	
	zioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, e-	
	venti di carattere pubblicitario, conferenze, convegni, spon-	

	sorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.)	
	purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclu-	
	sivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale	
	enunciati;	
	XIII) promuovere, ispirare e/o partecipare concretamente alla	
	creazione/fondazione di enti di ricerca e/o centri di ricerca	
	in partecipazione con altri enti pubblici, privati o per pro-	
	pria iniziativa in piena autonomia;	
	XIV) realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento	
	delle proprie finalità.	
	<b>ART. 4 - DURATA</b>	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	<b>ART. 5 - PRINCIPI</b>	
	L'Associazione non ha fini di lucro.	
	L'Associazione destina i proventi da eventuali attività acces-	
	sorie di carattere commerciale connesse con le sue attività	
	istituzionali alla promozione delle sue finalità.	
	L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla rea-	
	lizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redi-	
	stribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i	
	soci, anche in forma indiretta, il tutto nei limiti e nel ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.	
	<b>ART. 6 - PATRIMONIO</b>	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	- dalle quote annuali versate dagli associati;	



sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'Associazione.

A tale fine è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 7 - ESERCIZI**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio (1 gennaio) e termina il trentuno dicembre (31 dicembre) di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il trentun dicembre duemilaventuno (31 dicembre 2021).

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto finanziario) a condizione che sia rispettato il limite indicato dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e viceversa il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) qualora detto limite risulti superato.

Il bilancio sarà redatto nel rispetto dei modelli predisposti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio dovrà essere depositato presso il R.U.N.T.S..

#### **ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA**

Tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota annuale è inizialmente stabilito per l'anno nell'atto costitutivo e per gli anni successivi può essere modificato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'Assemblea potrà stabilire quote annuali agevolate per favorire l'ingresso di determinate categorie di associati nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione e sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

#### **ART. 9 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche maggiorenni di ogni nazionalità nonché persone giuridiche e/o enti che accettino gli articoli del presente Statuto e che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo e/o delle loro risorse per il loro raggiungimento.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Diret-

tivo con decisione necessariamente motivata in caso di diniego. La deliberazione è comunicata all'interessato. Colui che ha richiesto l'ammissione può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva riunione.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versamento delle quote associative ai sensi dell'articolo che precede.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che hanno aderito all'Associazione entro sessanta giorni dalla costituzione a seguito di apposito invito ad aderire come fondatori da parte di coloro che sono intervenuti alla costituzione, versando la quota annuale iniziale come sopra disciplinata; essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

- soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al versamento della quota associativa annuale nonché, se previsto dal Consiglio Direttivo, al pagamento della quota di iscrizione iniziale do-

vuta una tantum nell'importo stabilito eventualmente annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.

Il numero dei soci ordinari è illimitato;

- soci onorari: il Consiglio Direttivo, nella sua unanimità, può nominare Soci Onorari sia tra cittadini italiani che tra cittadini stranieri che si siano distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'associazione, o che abbiano contribuito fattivamente, con la propria opera, alle attività dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire mediante erogazioni liberali in denaro o svolgendo attività professionali o comunque promozionali gratuite a favore dell'ente.

Il Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione attribuire la qualifica di Sostenitore a uno o più soggetti, e/o definire i requisiti e le modalità di attribuzione di tale qualifica, nonché eventualmente stabilire la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può comunque assumere, qualora necessario, lavoratori dipen-

denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **ART. 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Ciascun associato, in quanto tale e finché fa parte dell'associazione, può partecipare senza limiti di tempo alla vita dell'Associazione.

Ciascun associato può essere eletto alle cariche direttive dell'Associazione stessa a condizione che sia socio da almeno due anni o che lo sia stato per tre anni degli ultimi quattro (nei primi due anni di vita dell'associazione, invece, ogni associato può essere eletto).

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il diritto di voto spetta ai soci fondatori nonché agli altri soci purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

**ART. 11 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

**ART. 12 - INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né avranno titolo a ripetere i contributi versati dall'associato deceduto.

**ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato non è trasmissibile a terzi e si perde:

- per recesso;
- per morte;
- per l'esclusione a causa del mancato tempestivo pagamento delle quote e/o di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o in violazione dei doveri previsti dal pre-

sente Statuto o da norme di legge, nonché per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione è comunque tenuto al versamento della quota relativa all'anno in corso.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione dell'associato per mancato versamento della quota associativa annuale si ha qualora l'associato non versi integralmente la quota stessa entro la fine dell'anno di riferimento ed ha efficacia automatica a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

In ogni caso l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o PEC al medesimo associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché gli eredi dell'associato defunto, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

**ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente ed il Vice Presidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario;

- l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, sempre che l'Assemblea non intenda affidare all'Organo di Controllo anche il controllo contabile qualora almeno un componente dell'Organo di Controllo sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

#### **ART. 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Nell'Assemblea dell'Associazione hanno diritto di voto i soci fondatori nonché i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante semplice delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ove all'Associazione siano iscritti un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati ove siano iscritti un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, il tutto nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

- che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;

- che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

- che nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati i luoghi audio-video

collegati a cura della Associazione nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Sono di competenza assembleare le seguenti materie:

a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo.

Quanto alla nomina, ogni associato presente in Assemblea può esprimere un numero di preferenze pari al numero di soggetti da cui verrà composto il Consiglio Direttivo; risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvazione del bilancio;

d) delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto;

f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea tutte le materie al-

la stessa attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze dell'Associazione e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea, mediante invio agli associati di lettera raccomandata o e-mail o telefax, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

Laddove non sia diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del presente Statuto.

#### **ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve in ogni caso essere scelta tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati. Si applica l'art. 2382 cod. civ..

I componenti del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. con le modalità indicate al sesto comma dell'art. 26 D.Lgs. 117/2017 indicando a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'Assemblea al momento della nomina, e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea.

Agli amministratori per l'attività da loro prestata potrà essere riconosciuto un compenso che dovrà essere stabilito dall'Assemblea in misura proporzionata all'attività svolta ed alle responsabilità assunte, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, sull'ammissione/esclusione degli associati e sulla misura delle quote associative da proporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni Scientifiche al fine dell'organizzazione di specifiche attività o eventi tra cui il congresso annuale attribuendo alla Commissione Scientifica specifici ruoli e poteri. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati Organizzativi Locali, o di altro tipo, al fine di affiancare e coadiuvare l'attività della Commissione Scientifica nell'organizzazione di specifiche attività o eventi tra cui il congresso annuale.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato in presenza o per via telematica dal Presidente che lo presiede. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due suoi componenti.

Salvo all'atto di costituzione dell'associazione, il Consiglio Direttivo viene eletto per votazione a scrutinio segreto in presenza o per via telematica da tutti i Soci. La lista dei candidati viene preparata su candidatura spontanea tra i soci. Qualora non ci fossero candidati per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio Direttivo uscente mantengono le loro cariche.

**ART. 17 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO**

**- RAPPRESENTANZA**

Il Consiglio Direttivo nomina i propri Presidente e Vice Presidente, nonché un Segretario ed un Tesoriere (anche tra soggetti non parte del Consiglio Direttivo). Può nominarli su candidature spontanee dei membri o scegliere in propria autonomia previa accettazione dell'interessato.

Il ruolo di Segretario e Tesoriere può essere ricoperto dal medesimo soggetto.

	La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi	
	ed agli associati, e davanti ad ogni ordine e grado di giuri-	
	sdizione, spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Pre-	
	sidente del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti	
	gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente	
	ha la responsabilità generale della conduzione e del buon an-	
	damento degli affari sociali. Al Presidente spetta la rappre-	
	sentanza legale e la firma degli atti sociali che impegnano	
	l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.	
	Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e	
	convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.	
	Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal	
	Tesoriere se relativi a disposizioni di importi eccedenti la	
	somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per sin-	
	gola operazione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzio-	
	ni sono esercitate dal Vice Presidente.	
	Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi	
	dell'associazione e provvede alle incombenze finanziarie della	
	stessa, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del	
	Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in materia.	
	Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrati-	
	va, redige il verbale dell'assemblea, cura l'aggiornamento e	
	la tenuta del libro degli associati e del libro dei verbali	

delle Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Presidente e coordina l'attività dell'associazione.

#### **ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE**

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 nonché quando lo ritenga opportuno, l'Associazione con apposita deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o collegiale e in tale ipotesi composto da 3 (tre) membri per vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sull'osservanza delle finalità dell'ente in conformità agli obblighi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Esso esercita altresì il controllo contabile nelle ipotesi previste dalla legge e qualora almeno un componente sia Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea dell'Associazione potrà tuttavia in tali ipotesi provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei Conti cui attribuire il controllo contabile.

I componenti l'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e nel rispetto di eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo. Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabili di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 20 - LINGUA DELL'ASSOCIAZIONE E DELLO STATUTO**

La lingua ufficiale dell'Associazione è l'italiano ma è possibile che parte (anche maggioritaria) delle attività sia svolta in lingua straniera (principalmente inglese) al fine di favorire il migliore sviluppo degli scopi associativi nonché la maggiore partecipazione di persone interessate.

La lingua dello statuto è l'italiano ma lo stesso potrà essere tradotto in altre lingue per favorire lo sviluppo dell'associazione e la massima partecipazione alla stessa.

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile in materia di associazioni nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117 del 2017.

L'Associazione è Ente del Terzo Settore soggetto ad iscrizione nel R.U.N.T.S., caratterizzato dal perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale favorendo e supportando la

figura del ricercatore soprattutto in ambito neuroscientifico perseguendo ogni via di assistenza rimuovendo gli ostacoli alla ricerca soprattutto per il giovane ricercatore, che ne impediscono il pieno sviluppo professionale e in ultima battuta l'avanzamento delle conoscenze scientifiche.

A tal fine l'associazione svolge attività di:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017.

Pertanto:

a) è organizzato secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del bilancio e, quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge, la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Contabile;

b) non può ripartire né distogliere utili o avanzi di gestione né fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita

dell'ente che all'atto del suo scioglimento;

c) è vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali;

d) è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori, etc., superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione con qualsiasi mezzo;

e) è prevista la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e la democraticità della struttura e degli organi sociali.

Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D.Lgs. 117/2017.

In originale firmato

Giovanni Ferrara

Ilaria Vecchia

Valentina Petrosino

Alessandra Crippa

ALBERTO GILETTA Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Giletta che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico